



---

*Documento di seduta*

---

**A8-0050/2019**

29.1.2019

## **RELAZIONE**

su un progetto di regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom

(2018/2080(INL) – 2019/0900(APP))

Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: Paulo Rangel

(Iniziativa – articolo 45 del regolamento)

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	3
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE .....	4
MOTIVAZIONE.....	14
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI.....	18
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	43
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	44

## PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

**su un progetto di regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore ("statuto del mediatore europeo") e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom (2018/2080(INL) – 2019/0900(APP))**

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 228, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 106 bis, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
  - visti gli articoli 41 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
  - visti gli articoli 45 e 52 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per le petizioni (A8-0050/2019),
1. adotta il progetto di regolamento allegato;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere il progetto di regolamento allegato al Consiglio e alla Commissione nel quadro della procedura prevista dall'articolo 228, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  3. incarica il suo Presidente di provvedere alla pubblicazione del regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, previo parere della Commissione e con l'approvazione del progetto di regolamento allegato da parte del Consiglio.

## ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE

### **Progetto di regolamento del Parlamento europeo che fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (statuto del mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 228, paragrafo 4,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Consiglio,

visto il parere della Commissione,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno che lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore siano fissati nel rispetto delle disposizioni previste dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare all'articolo 20, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 228, dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (2) In particolare, l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce il diritto a una buona amministrazione quale diritto fondamentale dei cittadini europei. A sua volta, l'articolo 43 della Carta sancisce il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'operato delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione. Per dare attuazione a tali diritti e al fine di rafforzare la sua capacità di condurre indagini approfondite e imparziali, il mediatore dovrebbe essere dotato di tutti gli strumenti necessari all'efficace esercizio delle sue funzioni, di cui ai trattati e nel presente regolamento.
- (3) La decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo<sup>1</sup> è stata modificata da ultimo nel 2008. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, l'Unione è stata dotata di un nuovo quadro giuridico. In particolare, l'articolo 228, paragrafo 4, del TFUE, conferisce al Parlamento europeo la facoltà, previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, di adottare regolamenti che fissano lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore. È pertanto auspicabile che la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom sia abrogata e sostituita da un regolamento, conformemente alla base giuridica attualmente applicabile.

---

<sup>1</sup> Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15).

- (4) La definizione delle condizioni alle quali al mediatore può essere presentata una denuncia dovrebbe rispettare il principio di accesso pieno, libero e agevole, ferme restando le specifiche limitazioni riguardanti la concomitanza dell'avvio o dello svolgimento di procedimenti giuridici e amministrativi.
- (5) Occorre prevedere le procedure da seguire allorché dalle indagini del mediatore emergano casi di cattiva amministrazione. È inoltre opportuno prevedere la presentazione di una relazione complessiva del mediatore al Parlamento europeo, al termine di ciascuna sessione annuale.
- (6) Fatta salva la funzione primaria del mediatore, che è quella di gestire le denunce, per rafforzare il suo ruolo è auspicabile che gli sia conferita la facoltà di condurre di propria iniziativa indagini volte a individuare casi reiterati di cattiva amministrazione e a promuovere le migliori prassi amministrative nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione.
- (7) Per accrescere l'efficacia della sua azione, il mediatore dovrebbe avere il diritto di condurre, di propria iniziativa o a seguito di una denuncia, accertamenti che diano seguito a precedenti indagini al fine di verificare se e in quale misura l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato si sia conformato alle raccomandazioni fornite. Il mediatore dovrebbe avere inoltre il diritto di includere, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo, una valutazione del tasso di conformità alle raccomandazioni formulate e una valutazione dell'adeguatezza delle risorse disponibili per l'esercizio delle sue funzioni, di cui ai trattati e nel presente regolamento.
- (8) Il mediatore dovrebbe disporre di tutti gli elementi necessari all'esercizio delle sue funzioni. A tale scopo, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni che questi richiede loro, fermi restando gli obblighi ai sensi del regolamento (UE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>. L'accesso a informazioni o documenti secretati dovrebbe essere soggetto all'osservanza delle norme di trattamento delle informazioni riservate dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato. Le istituzioni, gli organi o gli organismi che trasmettono informazioni o documenti secretati dovrebbero informare il mediatore di tale carattere di segretezza. Ai fini dell'attuazione delle norme di trattamento delle informazioni riservate dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato, è opportuno che il mediatore concordi preventivamente con l'istituzione, l'organo o l'organismo in questione, le condizioni per il trattamento delle informazioni o dei documenti secretati e di qualsiasi altra informazione coperta dal segreto d'ufficio. Qualora non ottenga l'assistenza richiesta, è opportuno che il mediatore ne informi il Parlamento europeo, il quale dovrebbe adottare le iniziative del caso.
- (9) Il mediatore e il suo personale hanno l'obbligo della riservatezza per quanto riguarda le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Il mediatore, d'altra parte, dovrebbe informare le autorità competenti dei fatti che egli ritiene possano avere un'incidenza penale, di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito di

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

un'indagine. Il mediatore dovrebbe altresì poter informare l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione interessato dei fatti riguardanti il comportamento di uno dei relativi funzionari o agenti.

- (10) È opportuno tenere in considerazione i recenti cambiamenti riguardanti la protezione degli interessi finanziari dell'Unione dai reati, in particolare l'istituzione della Procura europea in virtù del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio<sup>1</sup>, così da consentire al mediatore di trasmettere a tale organismo eventuali informazioni di competenza di quest'ultimo. Analogamente, affinché siano rispettati pienamente la presunzione di innocenza e i diritti della difesa sanciti all'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è auspicabile che il mediatore, qualora trasmetta alla Procura europea informazioni di competenza di quest'ultima, le notifichi alla persona interessata e al denunciante.
- (11) È opportuno prevedere la possibilità di una cooperazione tra il mediatore e le autorità analoghe esistenti negli Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali pertinenti. È altresì auspicabile che si intraprendano misure per consentire al mediatore di cooperare con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, dato che una simile cooperazione può rendere più efficace l'esercizio delle funzioni del mediatore.
- (12) Spetta al Parlamento europeo nominare il mediatore all'inizio e per la durata di ciascuna legislatura, scegliendolo tra personalità che siano cittadini dell'Unione europea e offrano tutte le garanzie di indipendenza e di competenza richieste. È inoltre opportuno prevedere le condizioni alle quali il mediatore cessa dalle sue funzioni e le condizioni alle quali viene sostituito.
- (13) Le funzioni del mediatore dovrebbero essere svolte in completa indipendenza. Il mediatore dovrebbe, sin dal momento in cui assume l'incarico, impegnarsi solennemente dinanzi alla Corte di giustizia. È opportuno determinare le incompatibilità con la funzione di mediatore, oltretutto la retribuzione, i privilegi e le immunità che gli sono accordati.
- (14) Dovrebbero essere adottate disposizioni riguardanti la sede del mediatore, che dovrebbe essere quella del Parlamento europeo. È inoltre opportuno prevedere non solo disposizioni relative ai funzionari e agli altri agenti della segreteria del mediatore che lo assisteranno, ma anche disposizioni in merito al suo bilancio.
- (15) Spetta al mediatore adottare le disposizioni di esecuzione del presente regolamento. Affinché siano garantiti la certezza del diritto e il rispetto delle norme più rigorose nell'esercizio delle funzioni del mediatore, il contenuto minimo delle disposizioni di esecuzione da adottare dovrebbe essere definito nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. Il presente regolamento fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") ( GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

funzioni del mediatore (statuto del mediatore europeo).

2. Il mediatore agisce in maniera indipendente dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione, nel rispetto delle competenze attribuitegli dai trattati e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera d), dell'articolo 228 del TFUE e dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea relativo al diritto a una buona amministrazione.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai trattati e nel presente regolamento, il mediatore può non intervenire nei procedimenti avviati dinanzi a un organo giurisdizionale né può mettere in discussione la fondatezza di una sentenza di un siffatto organo o la sua competenza di emanare una sentenza.

## *Articolo 2*

1. Il mediatore contribuisce a individuare i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, fatta eccezione per la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, e, se del caso, formula raccomandazioni per porvi rimedio. L'azione di qualsiasi altra autorità o persona non può costituire oggetto di denunce presentate al mediatore.
2. Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro dell'Unione può presentare al mediatore, direttamente o tramite un deputato al Parlamento europeo, una denuncia riguardante un caso di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, fatta eccezione per la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. Il mediatore informa l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato non appena ricevuta la denuncia.
3. La denuncia fa chiaro riferimento al proprio oggetto e all'identità del denunciante. Il denunciante può chiedere che la denuncia rimanga in tutto o in parte riservata.
4. La denuncia deve essere presentata entro tre anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del denunciante. Essa deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni, gli organi e gli organismi interessati.
5. Il mediatore determina se una denuncia rientra nel suo mandato e, in tal caso, se è ammissibile. Se la denuncia non rientra nelle sue competenze o è inaccettabile, prima di archiviare il caso il mediatore può consigliare al denunciante di presentarla a un'altra autorità.
6. Le denunce presentate al mediatore non interrompono i termini per i ricorsi nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi.
7. Allorché il mediatore, a causa di un procedimento giurisdizionale in corso o concluso sui fatti adottati, deve dichiarare inaccettabile una denuncia o porre fine al suo esame, i risultati delle indagini da lui eventualmente svolte in precedenza sono archiviati.
8. Al mediatore può essere presentata una denuncia inerente ai rapporti di lavoro tra

istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i loro funzionari o altri agenti soltanto se l'interessato ha esaurito le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo, in particolare quelle di cui all'articolo 90 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio<sup>1</sup> ("statuto del personale"), e solo dopo che sono scaduti i termini fissati per la risposta da parte dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo interessato.

9. Il mediatore informa quanto prima il denunciante delle azioni intraprese al riguardo.

### *Articolo 3*

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, il mediatore effettua, di propria iniziativa o a seguito di una denuncia, tutte le indagini che ritenga necessarie, comprese quelle volte a dare seguito a precedenti indagini. Il mediatore agisce senza richiedere un'autorizzazione preventiva e informa l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato a tempo debito di tale azione. L'istituzione, l'organo o l'organismo interessato può presentare qualsiasi commento o prova utile al mediatore. Il mediatore può altresì richiedere che l'istituzione, l'organo o l'organismo presentino commenti o prove.
2. Fatto salvo il suo dovere primario, che è quello di trattare i reclami, il mediatore può condurre inchieste di propria iniziativa, di natura più strategica, al fine di individuare casi ripetuti o particolarmente gravi di cattiva amministrazione, di promuovere le migliori prassi amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e di affrontare proattivamente questioni strutturali di interesse pubblico che rientrano nel mandato del mediatore.
3. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione forniscono al mediatore le informazioni che questi richiede loro e gli permettono di consultare i loro fascicoli. L'accesso a informazioni o documenti secretati è soggetto all'osservanza delle norme di trattamento delle informazioni riservate dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato.

Le istituzioni, gli organi o gli organismi che trasmettono le informazioni o i documenti secretati di cui al primo comma informano preventivamente il mediatore di tale carattere di segretezza.

Ai fini dell'attuazione delle norme di cui al primo comma, il mediatore concorda preventivamente con l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato le condizioni per il trattamento delle informazioni o dei documenti secretati.

Le istituzioni, gli organi o gli organismi interessati consentono l'accesso a documenti provenienti da uno Stato membro e classificati segreti in virtù di una disposizione legislativa, soltanto dopo che adeguate misure e tutele ai fini del trattamento di tali documenti siano state istituite dai servizi del mediatore affinché sia garantito un livello equivalente di riservatezza, in linea con l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1049/2001 e in conformità con le norme in materia di sicurezza dell'istituzione, dell'organo o

---

<sup>1</sup> GUL 56 del 4.3.1968, pag. 1.



dell'organismo dell'Unione interessato.

Su richiesta del mediatore, i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione rendono testimonianza di fatti relativi a un'indagine in corso del mediatore. I funzionari o gli agenti in questione depongono a nome della loro istituzione, del loro organo o del loro organismo. Essi restano soggetti agli obblighi derivanti dai loro rispettivi statuti.

4. Nella misura concessa dalle rispettive legislazioni nazionali, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono urgentemente al mediatore, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa, tutte le informazioni o i documenti che possono contribuire a individuare casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione. Qualora tali informazioni o documenti siano soggetti a normative nazionali sul trattamento delle informazioni riservate o a disposizioni che ne impediscono la trasmissione, lo Stato membro interessato può consentire al mediatore di accedere a tali informazioni o documenti, purché egli si impegni a trattarli conformemente a un accordo con l'autorità da cui il documento proviene. In ogni caso viene fornita una descrizione del documento.
5. Se l'assistenza richiesta dal mediatore non è imminente, il mediatore informa il Parlamento europeo, che effettua le opportune dichiarazioni.
6. Quando, a seguito di un'inchiesta, sono state accertate ragioni di cattiva amministrazione, il mediatore ne informa l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato, formulando, se del caso, raccomandazioni. L'istituzione, l'organo o l'organismo debitamente informato trasmette al mediatore, entro tre mesi, un parere circostanziato. Su richiesta dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo interessato, il mediatore può concedere una proroga di non oltre due mesi. Qualora l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato non trasmettano il parere entro il termine di tre mesi o entro la scadenza prorogata, il mediatore può concludere l'indagine senza detto parere.
7. Il mediatore trasmette quindi una relazione all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato e, se la natura o l'entità del caso di cattiva amministrazione individuato lo richiede, al Parlamento europeo. Il mediatore può corredarla di raccomandazioni. Il mediatore informa il denunciante del risultato delle indagini, del parere formulato dall'istituzione, dall'organo o dall'organismo interessato nonché delle eventuali raccomandazioni che il mediatore stesso ha formulato nella sua relazione.
8. Il mediatore può, se del caso, comparire dinanzi al Parlamento europeo, al livello più opportuno, in relazione a un'indagine sull'azione di un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione, di sua iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo stesso.
9. Il mediatore ricerca, per quanto possibile, assieme all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata. Il mediatore informa il denunciante della soluzione proposta, unitamente alle eventuali osservazioni dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo interessato. Se lo desidera, il denunciante ha il diritto di trasmettere osservazioni al mediatore.
10. Al termine di ogni sessione annuale il mediatore presenta al Parlamento europeo una

relazione sui risultati delle indagini che ha svolto. La relazione comprende una valutazione della conformità alle raccomandazioni del mediatore e una valutazione dell'adeguatezza delle risorse disponibili per l'esercizio delle sue funzioni. Tali valutazioni possono altresì costituire l'oggetto di relazioni distinte.

#### *Articolo 4*

1. Il mediatore e il suo personale, a cui si applicano l'articolo 339 del TFUE e l'articolo 194 del trattato Euratom, sono tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini da loro svolte. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, essi hanno in particolare l'obbligo di non divulgare le informazioni o i documenti secretati trasmessi al mediatore, né i documenti che rientrano nell'ambito delle normative dell'Unione concernenti la protezione dei dati personali, né informazioni che possano recare pregiudizio al denunciante o a qualsiasi altra persona interessata.
2. Qualora, nell'ambito di un'indagine, il mediatore ritenga che i fatti possano avere un'incidenza penale, li comunica alle autorità nazionali competenti e, se il caso è di loro competenza, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Procura europea. Se del caso, il mediatore informa anche l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione da cui dipende il funzionario o l'agente interessato, che possono applicare l'articolo 17, secondo comma, del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Il mediatore può altresì informare l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione interessato di fatti riguardanti il comportamento di uno dei relativi funzionari o agenti e di qualsiasi attività persistente che possa ostacolare l'indagine in corso.

Il mediatore informa di tali comunicazioni il denunciante e le altre persone interessate di cui sia nota l'identità.

#### *Articolo 5*

Il mediatore e il suo personale trattano le richieste di accesso pubblico diverse da quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 1 conformemente alle condizioni e ai limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001.

#### *Articolo 6*

1. Il mediatore può cooperare con autorità analoghe esistenti negli Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili.
2. Nell'ambito delle proprie funzioni, il mediatore coopera con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e con altre istituzioni e organi, evitando ogni duplicazione delle loro attività.

### *Articolo 7*

1. Il mediatore è eletto, con possibilità di rinnovo, in conformità dell'articolo 228, paragrafo 2, TFUE.
2. Il mediatore è scelto tra personalità che siano cittadini dell'Unione europea in pieno possesso dei diritti civili e politici, che offrano piena garanzia di indipendenza, che non abbiano rivestito cariche politiche all'interno dei governi nazionali o presso le istituzioni dell'Unione negli ultimi tre anni e soddisfino le condizioni di imparzialità equivalenti a quelle richieste nel loro Stato per l'esercizio di funzioni giurisdizionali e siano in possesso di esperienza e competenza notorie per l'assolvimento delle funzioni di mediatore.

### *Articolo 8*

1. Il mediatore cessa di esercitare i compiti di cui ai trattati e nel presente regolamento alla fine del mandato o in caso di dimissioni o licenziamento.
2. Salvo in caso di licenziamento, il mediatore resta in carica fino a quando non è stato eletto un nuovo mediatore.
3. In caso di cessazione anticipata delle funzioni, il nuovo mediatore è nominato entro un termine di tre mesi a decorrere dall'inizio della vacanza del posto, per il periodo ancora da coprire sino al termine della legislatura del Parlamento europeo. Sino all'elezione del nuovo mediatore, spetta al principale responsabile di cui all'articolo 12, paragrafo 2, occuparsi delle questioni urgenti di competenza del mediatore.

### *Articolo 9*

Qualora il Parlamento europeo intenda chiedere le dimissioni del mediatore in conformità dell'articolo 228, paragrafo 2, TFUE, ascolta il mediatore prima di avanzare tale richiesta.

### *Articolo 10*

1. Nell'adempimento delle funzioni di cui ai trattati e nel presente regolamento, il mediatore agisce in conformità dell'articolo 228, paragrafo 3, del TFUE. Il mediatore si astiene dal compiere atti incompatibili con il carattere di dette funzioni.
2. Al momento dell'entrata in carica, il mediatore si impegna solennemente dinanzi alla Corte di giustizia, riunita in seduta plenaria, a esercitare le funzioni di cui ai trattati e nel presente regolamento nella massima indipendenza e con totale imparzialità, e a rispettare pienamente gli obblighi derivanti dalla sua carica, durante e dopo il mandato. L'impegno solenne include in particolare l'obbligo di comportarsi con integrità e discrezione per quanto riguarda l'accettazione di determinate funzioni o determinati vantaggi dopo la fine del mandato.

### *Articolo 11*

1. Per tutto il periodo del mandato il mediatore non può esercitare alcuna altra funzione politica o amministrativa né svolgere un'altra attività professionale retribuita o non retribuita.
2. Per quanto riguarda la retribuzione, le indennità e il trattamento di quiescenza, il mediatore è assimilato a un giudice della Corte di giustizia.
3. Al mediatore e ai funzionari e agenti della sua segreteria si applicano gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 del protocollo n. 7.

### *Articolo 12*

1. Il mediatore riceve un bilancio adeguato, sufficiente a garantire la sua indipendenza e a provvedere all'adempimento dei suoi doveri, di cui ai trattati e nel presente regolamento.
2. Il mediatore è assistito da una segreteria di cui egli nomina il principale responsabile.
3. Ai funzionari e agli agenti della segreteria del mediatore si applicano i regolamenti e le normative applicabili ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione europea. Il loro numero è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio ed è adeguato all'esercizio appropriato delle funzioni del mediatore e al suo carico di lavoro.
4. I funzionari e gli agenti dell'Unione europea e degli Stati membri designati a far parte della segreteria del mediatore sono comandati nell'interesse del servizio con garanzia di reintegrazione automatica nell'istituzione, nell'organo o nell'organismo di provenienza.
5. Nelle questioni concernenti il personale del mediatore, ai sensi dell'articolo 1 bis dello statuto del personale, il mediatore ha lo stesso status delle istituzioni.

### *Articolo 13*

La sede del mediatore è quella del Parlamento europeo.

### *Articolo 14*

Le comunicazioni alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono eseguite per il tramite delle rispettive rappresentanze permanenti presso l'Unione europea.

### *Articolo 15*

Il mediatore adotta le disposizioni di esecuzione del presente regolamento. Tali disposizioni sono conformi al presente regolamento e contengono quantomeno prescrizioni riguardanti:

- (a) i diritti procedurali del denunciante e dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo interessato e la garanzia della protezione di funzionari che denunciano casi di violazione del diritto dell'Unione ("segnalazioni di illeciti") all'interno delle istituzioni,

degli organi o degli organismi dell'Unione, in conformità dell'articolo 22 bis dello statuto del personale;

- (b) il ricevimento, il trattamento e l'archiviazione di una denuncia;
- (c) le indagini di propria iniziativa;
- (d) le indagini di seguito e
- (e) le azioni di raccolta delle informazioni.

*Articolo 16*

La decisione 94/262/CECA, CE, Euratom è abrogata.

*Articolo 17*

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

*Per il Parlamento europeo  
Il presidente*

## MOTIVAZIONE

### **I. Ratio essendi**

Il primo mediatore europeo ha assunto la carica nel 1995, dopo che il trattato di Maastricht aveva istituito la figura nel 1992. Dopo oltre 20 anni di attività, il mediatore ha acquisito una reputazione e metodi di lavoro che hanno contribuito al crescente prestigio e al riconoscimento morale e sociale del ruolo di tale organismo.

Nell'ultimo decennio lo statuto non è stato aggiornato. Infatti, la decisione ora abrogata precede l'entrata in vigore del trattato di Lisbona. È quindi della massima importanza adeguare le sue disposizioni ai trattati applicabili, garantendo nel contempo che tale organismo continui a svolgere un ruolo specifico e decisivo nel quadro costituzionale dell'Unione europea.

### **II. Indipendenza e poteri morbidi: i due pilastri dello statuto costituzionale del mediatore europeo**

L'istituto scandinavo del mediatore, creato nel 19° secolo, è stato avallato dagli ordinamenti giuridici nazionali e regionali di quasi tutti gli Stati membri. Al riguardo, oggi, il diritto dell'Unione non fa eccezione. Nonostante tutte le differenze fra queste autorità, dal *Petitionsausschuss* tedesco al *Defensor del Pueblo* spagnolo, esse condividono invariabilmente alcune caratteristiche. Tali caratteristiche corrispondono alle funzioni costituzionali del mediatore.

Il mediatore è un *médiateur*, un *defensor*, un *provedor*. L'esercizio delle funzioni di questo organismo non dovrebbe dipendere da altre istituzioni, organi, uffici o agenzie, dal punto di vista politico o da quello fiscale. Il nuovo statuto mira pertanto a rafforzare l'indipendenza e l'imparzialità di questa autorità.

In realtà, la forza istituzionale del mediatore, priva di un vero e proprio potere esecutivo, risiede nell'esercizio di poteri non vincolanti. Essi sono fondamentali per l'esercizio delle funzioni del mediatore, non solo in quanto favoriscono il rispetto delle richieste dell'organismo e l'apertura a porvi rimedio, da parte dell'amministrazione dell'UE, ma anche e soprattutto perché mantengono tale autorità simultaneamente all'interno e al di sopra del sistema, nel quadro e al di là dei reclami, in modo da correggere senza condannare, da migliorare senza sfruttare.

Pertanto, il pieno sviluppo del ruolo del mediatore nell'architettura costituzionale dell'Unione risiede nella sua indipendenza e nell'esercizio di poteri morbidi.

### **III. Modifiche e adeguamenti previsti dal nuovo statuto**

#### *a) Basi giuridiche*

La decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore è stata modificata da ultimo nel 2008. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, l'Unione europea è stata dotata di un quadro giuridico completamente nuovo. In particolare, l'articolo 228, paragrafo 4, del TFUE, conferisce al Parlamento europeo la facoltà, previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, di adottare regolamenti che fissano lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore.

È pertanto auspicabile che la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom sia abrogata e sostituita da un regolamento, conformemente alla base giuridica attualmente applicabile. L'atto abrogativo e il nuovo statuto dipendono dal diritto di iniziativa legislativa del Parlamento europeo, direttamente connesso alla legittimità democratica di questa istituzione e, di conseguenza, del mediatore. Si tratta quindi di una procedura speciale, dal punto di vista istituzionale, con il Parlamento al suo centro.

È inoltre opportuno tenere presente che l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce il diritto a una buona amministrazione quale diritto fondamentale dei cittadini europei. A sua volta, l'articolo 43 della Carta sancisce il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'operato delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione. Per dare attuazione a tali diritti e rafforzare la capacità dell'organismo di condurre indagini approfondite e imparziali, il mediatore dovrebbe essere dotato di tutti gli strumenti necessari all'efficace esercizio delle sue funzioni, sancite dai trattati.

#### *b) Accesso alle informazioni e riservatezza*

Il mediatore deve disporre di tutti gli elementi necessari all'esercizio delle funzioni dell'istituto. A tale scopo, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione dovrebbero fornire al mediatore le informazioni loro richieste, fermo restando l'obbligo del mediatore di non divulgarle. L'accesso a informazioni o documenti secretati dovrebbe essere soggetto all'osservanza delle norme di sicurezza dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'Unione interessato. Le istituzioni, gli organi o gli organismi che trasmettono informazioni o documenti secretati dovrebbero informare il mediatore di tale carattere di segretezza. Il mediatore dovrebbe concordare preventivamente con l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato le condizioni per il trattamento delle informazioni o dei documenti secretati. Qualora non ottenga l'assistenza richiesta, è opportuno che il mediatore ne informi il Parlamento europeo, il quale può adottare le iniziative del caso. Il mediatore e il suo personale hanno l'obbligo della riservatezza per quanto riguarda le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

#### *c) Indagini di propria iniziativa e di seguito*

Per rafforzare il ruolo di questo istituto è auspicabile che gli sia conferita, senza pregiudizio per la sua funzione primaria di gestione delle denunce, la facoltà di condurre di propria

iniziativa indagini volte a individuare casi reiterati o particolarmente gravi di cattiva amministrazione e a promuovere buone prassi amministrative nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione. È inoltre auspicabile che il mediatore abbia il diritto di condurre, a seguito di una denuncia o meno, accertamenti che diano seguito a precedenti indagini al fine di verificare se e in quale misura l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato si sia conformato alle raccomandazioni del mediatore.

*d) Testimonianza dei membri del personale dell'Unione*

Il lavoro del mediatore europeo è svolto prevalentemente in modo informale e con il consenso di tutte le parti coinvolte, in particolare dei funzionari e degli altri agenti delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione. Su richiesta del mediatore, questi dovrebbero rendere testimonianza di fatti relativi a un'indagine in corso del mediatore. I funzionari o gli agenti in questione devono deporre a nome della loro istituzione, del loro organo o del loro organismo e devono restare soggetti agli obblighi derivanti dai loro rispettivi statuti. Qualora l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato neghi ai propri funzionari o ad altri agenti l'autorizzazione a rendere testimonianza in merito a materie specifiche, essa/o deve dichiararne al mediatore le ragioni e, ove possibile, proporre modalità alternative per la condivisione delle informazioni.

*e) Il mediatore europeo e i fatti che potenzialmente costituiscono reati*

È opportuno tenere in considerazione i recenti cambiamenti riguardanti la protezione degli interessi finanziari dell'Unione dai reati, in particolare l'istituzione della Procura europea, così da consentire al mediatore di trasmettere a tale organismo eventuali informazioni di competenza di quest'ultimo. Analogamente, affinché siano rispettati pienamente la presunzione di innocenza e i diritti della difesa sanciti all'articolo 48 della Carta, è auspicabile che il mediatore, qualora trasmetta alla Procura europea informazioni di competenza di quest'ultima, ne informi la persona interessata. Anche la persona che ha presentato la denuncia dovrebbe esserne informata.

*f) Comparizione dinanzi al Parlamento europeo e relazioni annuali*

Il mediatore può chiedere, se del caso, di comparire dinanzi al Parlamento europeo, al livello più opportuno, in relazione a un'indagine sull'azione di un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione.

Al termine di ogni sessione annuale il mediatore dovrebbe presentare al Parlamento europeo una relazione sui risultati delle indagini condotte nel periodo di riferimento. La relazione deve comprendere una valutazione della conformità alle proposte del mediatore e una valutazione dell'adeguatezza delle risorse disponibili per l'esercizio delle sue funzioni. Tali valutazioni possono altresì costituire l'oggetto di relazioni distinte.

*g) Cooperazione con le autorità di audit*

È opportuno adottare misure in modo da consentire al mediatore di cooperare con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e con altre istituzioni e organismi degli Stati membri incaricati di promuovere e tutelare i diritti fondamentali. Tale cooperazione può rendere più efficace l'esercizio delle funzioni del mediatore. È inoltre opportuno prevedere la



possibilità di una cooperazione tra il mediatore e autorità analoghe esistenti negli Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali pertinenti.

*h) Contenuto minimo delle disposizioni di esecuzione*

Spetta al mediatore adottare le disposizioni di esecuzione del presente regolamento. Affinché siano garantiti la certezza del diritto e il rispetto delle norme più rigorose in materia di efficienza nell'esercizio delle funzioni del mediatore, è opportuno precisare il contenuto minimo delle disposizioni di esecuzione. Tale contenuto minimo comprende quantomeno prescrizioni riguardanti: i) i diritti procedurali del denunciante e dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo interessato; ii) il ricevimento, il trattamento e l'archiviazione di una denuncia; iii) le indagini di propria iniziativa; iv) le indagini di seguito e v) le azioni di raccolta delle informazioni.

27.11.2018

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI**

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla proposta di modifica della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore  
(2018/2080(INL))

Relatrice per parere: Margrete Auken

### **BREVE MOTIVAZIONE**

Il Parlamento europeo ha ripetutamente chiesto l'aggiornamento dello statuto del Mediatore europeo prima della fine della legislatura, al fine di garantire che il nuovo mandato, che inizierà immediatamente dopo le elezioni del Parlamento europeo nel 2019, includa eventuali funzioni nuove o modificate fin dall'inizio.

Sono trascorsi dieci anni dall'ultima revisione dello statuto (avvenuta nel 2008) e nel frattempo è entrato in vigore il trattato di Lisbona. Durante gli ultimi dieci anni, il ruolo del mediatore si è consolidato e rafforzato, grazie soprattutto al lavoro incessante svolto dai rispettivi titolari dell'incarico. Attualmente, ci troviamo di fronte a nuove realtà e sfide, nonché a nuove aspettative da parte dei cittadini e del Parlamento in numerosi settori chiave che necessitano di essere migliorati.

Per quanto riguarda l'attuazione del diritto fondamentale di accesso ai documenti, il Parlamento ha rilevato che, mentre i cittadini hanno il diritto di fare ricorso contro il diniego totale o parziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, questa procedura è costosa, richiede tempo e l'assistenza formale di un legale. Il Parlamento europeo ha pertanto raccomandato in varie risoluzioni che il mediatore dovrebbe essere in grado di adottare decisioni vincolanti sui casi riguardanti l'accesso ai documenti, al fine di conferire il massimo effetto possibile al diritto di accesso pubblico ai documenti dell'Unione europea.

Sono inoltre necessari chiarimenti per evidenziare che l'ufficio del mediatore è vincolato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e pertanto sono rimosse ulteriori presunzioni di riservatezza per talune categorie di informazioni.

Si propongono emendamenti volti a garantire che le informazioni classificate come sensibili conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 siano condivise con il mediatore, in linea con le norme di sicurezza applicabili. Al fine di promuovere l'efficienza delle indagini del mediatore, quando sono rilasciate testimonianze del personale dell'UE, ciò dovrebbe avvenire in un clima libero da obblighi di segreto professionale.

Si propongono chiarimenti per garantire che l'inadempienza o il ritardo eccessivo delle istituzioni dell'Unione nel conformarsi alle sentenze della CGUE possano anche essere considerati una fonte di cattiva amministrazione<sup>1</sup>. Viene inoltre chiarita la suddivisione delle competenze e la compatibilità delle procedure tra il mediatore e il sistema giudiziario e vengono apportate modifiche allo statuto per garantire che il mediatore possa intervenire nelle cause legali dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea allo stesso modo di altre istituzioni dell'UE.

Vengono inoltre apportate modifiche per garantire che il mediatore abbia il diritto di comparire dinanzi al Parlamento europeo, se del caso, anche insieme ad altre istituzioni che potrebbero essere oggetto di indagini specifiche o strategiche.

Infine, in settori sensibili come la protezione degli informatori o le molestie sul luogo di lavoro, che possono diventare una fonte di cattiva amministrazione se non gestiti adeguatamente dalle istituzioni, dalle agenzie e dagli organismi dell'UE, sono presentate proposte volte a garantire che, in questi casi, il mediatore abbia un ruolo consultivo, assieme al corrispondente aumento di risorse che ne potrebbe derivare.

Nel caso di molestie sul lavoro, vengono proposte modifiche per garantire che il mediatore sia in grado di svolgere indagini per esaminare l'applicazione pratica delle politiche anti-molestie e formulare raccomandazioni ove necessario. I funzionari dell'UE potrebbero inoltre ricevere consulenza qualora ritengano di essere oggetto di molestie. Si potrebbe anche prevedere specificamente una procedura accelerata per i casi di molestie sessuali; anche in questo caso, il servizio sarebbe subordinato alla disponibilità di risorse adeguate.

Per quanto riguarda la protezione degli informatori, il mediatore ha già condotto indagini sulle politiche di protezione degli informatori di nove istituzioni chiave dell'UE. È importante garantire che possa continuare a farlo, ma anche che sia in grado di fornire consulenza ai potenziali informatori su come e in che misura possano essere protetti qualora forniscano informazioni di pubblico interesse. Nel caso in cui entrasse in vigore una normativa dell'UE in materia di informatori, il mediatore dovrebbe anche essere in grado di fornire un servizio di consulenza ai cittadini dell'UE che nutrono dubbi circa l'applicabilità di tale normativa europea in materia di informatori a loro stessi.

Una menzione specifica viene fatta della necessità di monitorare in maniera proattiva i possibili conflitti di interesse. Occorre garantire l'imparzialità e questo è un compito che rientra nelle competenze del mediatore.

---

<sup>1</sup> Definizione di cattiva amministrazione formulata da Jacob Söderman, primo mediatore europeo: *"Si ha cattiva amministrazione quando un organismo pubblico non opera conformemente a una norma o a un principio per esso vincolante"*.

## EMENDAMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Statuto del mediatore europeo

##### Titolo

###### *Testo in vigore*

**Decisione** del Parlamento europeo concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore(1).

###### *Emendamento*

**Regolamento** del Parlamento europeo concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore(1)

###### *Motivazione*

*Si tratta di un nuovo atto legislativo vincolante sotto forma di regolamento, secondo le disposizioni del trattato di Lisbona.*

### Emendamento 2

#### Statuto del mediatore europeo

##### Visto 1

###### *Testo in vigore*

visti i trattati che istituiscono **le Comunità europee**, in particolare **gli articoli 195**, paragrafo 4 del trattato **CE** e **107 D**, paragrafo 4 del trattato **CEEA**,

###### *Emendamento*

visti i trattati che istituiscono **l'Unione europea**, e in particolare **l'articolo 228**, paragrafo 4 del trattato **sul funzionamento dell'Unione europea** e **l'articolo 106 bis**, paragrafo 1 del trattato **che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica**,

###### *Motivazione*

*Modificare "Comunità" in "Unione" in tutto il testo, adattandolo alla nomenclatura dei trattati in vigore.*

## Emendamento 3

### Statuto del mediatore europeo Considerando 1 bis (nuovo)

*Testo in vigore*

*Emendamento*

***considerando che l'istituzione del mediatore è sancita dai trattati costituzionali, è essenziale garantire un linguaggio neutro rispetto al genere in tutte le istituzioni e che, pertanto considera che il termine più appropriato sia "mediatore" (Ombudsperson);***

*Motivazione*

*L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ha definito il linguaggio neutro rispetto al genere come linguaggio non specifico di genere e che considera le persone in generale, senza alcun riferimento a donne e uomini. Il linguaggio neutro rispetto al genere è un termine generico che include l'uso di un linguaggio non sessista, inclusivo ed equo dal punto di vista del genere. La finalità di un linguaggio neutro dal punto di vista del genere è quella di evitare formulazioni che possano essere interpretate come di parte, discriminatorie o degradanti, perché basate sul presupposto implicito che maschi e femmine siano destinati a ruoli sociali diversi. L'uso di un linguaggio equo e inclusivo in termini di genere, inoltre, aiuta a combattere gli stereotipi di genere, promuove il cambiamento sociale e contribuisce al raggiungimento dell'uguaglianza tra donne e uomini. Poiché attualmente la carica è ricoperta per la prima volta da una donna, il titolo "mediatore" (Ombudsman) risulta riduttivo.*

## Emendamento 4

### Statuto del mediatore europeo Considerando 3

*Testo in vigore*

*Emendamento*

considerando che il mediatore, che può anche agire di propria iniziativa, deve poter disporre di tutti gli elementi necessari all'esercizio delle sue funzioni; che, a tale scopo, le istituzioni e gli organi **comunitari** hanno l'obbligo di fornire al mediatore, **a sua** richiesta, le informazioni **che egli richiede loro, fermo** restando l'obbligo del

considerando che il mediatore, che può anche agire di propria iniziativa, deve poter disporre di tutti gli elementi necessari all'esercizio delle sue funzioni; che, a tale scopo, le istituzioni e gli organi **dell'Unione** hanno l'obbligo di fornire al mediatore, **su** richiesta, le informazioni **loro richieste, fermi** restando **gli obblighi**

mediatore **di non divulgarle**; che l'accesso a informazioni o documenti secretati, in particolare i documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001(2) , dovrebbe essere soggetto all'osservanza delle norme di sicurezza dell'istituzione o organo **comunitario** in questione; che le istituzioni o gli organi che trasmettono le informazioni o i documenti secretati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma dovrebbero informare il mediatore di tale carattere di segretezza; che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, il mediatore dovrebbe concordare preventivamente con l'istituzione o organo interessato le condizioni per il trattamento delle informazioni o documenti secretati **o di altre informazioni coperte dal segreto professionale**; che, se non riceve l'assistenza richiesta, il mediatore ne informa il Parlamento europeo, al quale spetta prendere le iniziative del caso;

del mediatore **ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001**; che l'accesso a informazioni o documenti secretati, in particolare i documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001(2), dovrebbe essere soggetto all'osservanza delle norme di sicurezza dell'istituzione o organo **dell'Unione** in questione; che le istituzioni o gli organi che trasmettono le informazioni o i documenti secretati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma dovrebbero informare il mediatore di tale carattere di segretezza; che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, il mediatore dovrebbe concordare preventivamente con l'istituzione o organo interessato le condizioni per il trattamento delle informazioni o documenti secretati; che, se non riceve l'assistenza richiesta, il mediatore ne informa il Parlamento europeo, al quale spetta prendere le iniziative del caso;

#### *Motivazione*

*Vengono apportate modifiche linguistiche per fornire un testo più neutrale rispetto al genere, che dovrebbero essere applicate all'intero testo. In secondo luogo, sono necessarie modifiche per chiarire che il mediatore è vincolato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 e per evitare che il segreto professionale sia trattato come una categoria specifica di informazioni che si presumono omesse.*

## **Emendamento 5**

### **Statuto del mediatore europeo Considerando 7**

#### *Testo in vigore*

considerando che spetta al Parlamento europeo nominare il mediatore all'inizio e per la durata di ciascuna legislatura, scegliendolo tra personalità che siano cittadini dell'Unione europea e offrano tutte le garanzie di indipendenza e di competenza richieste;

#### *Emendamento*

considerando che spetta al Parlamento europeo nominare il mediatore all'inizio e per la durata di ciascuna legislatura, scegliendolo tra personalità che siano cittadini dell'Unione europea e offrano tutte le garanzie di indipendenza e di competenza richieste **e che non abbiano**

*rivestito cariche politiche ministeriali a livello nazionale o presso le istituzioni europee;*

## **Emendamento 6**

### **Statuto del mediatore europeo Considerando 10**

#### *Testo in vigore*

considerando che vanno previste disposizioni relativamente ai funzionari e agli agenti del segretariato che devono assistere il mediatore e disposizioni in merito al suo bilancio; che la sede del mediatore è **quella** del Parlamento europeo;

#### *Emendamento*

considerando che vanno previste disposizioni relativamente ai funzionari e agli agenti del segretariato che devono assistere il mediatore e disposizioni in merito al suo bilancio; che la sede del mediatore è **la sede** del Parlamento europeo;

#### *Motivazione*

*La sede attuale ha consentito al Mediatore europeo di svolgere i suoi compiti in maniera efficiente e indipendente.*

## **Emendamento 7**

### **Statuto del mediatore europeo Considerando 11**

#### *Testo in vigore*

considerando che spetta al mediatore adottare le disposizioni di esecuzione della presente decisione; **che, d'altra parte, occorre stabilire disposizioni transitorie che si applichino al primo mediatore che sarà nominato dopo l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea;**

#### *Emendamento*

considerando che spetta al mediatore adottare le disposizioni di esecuzione della presente decisione;

#### *Motivazione*

*Questa disposizione transitoria non è più necessaria dal momento che il trattato di Lisbona è già in vigore.*

## Emendamento 8

### Statuto del mediatore europeo Articolo 1 – paragrafo 2

#### *Testo in vigore*

2. Il mediatore svolge le sue funzioni nel rispetto delle competenze attribuite dai trattati *alle istituzioni* e *agli* organi *comunitari*.

#### *Emendamento*

2. Il mediatore svolge le sue funzioni nel rispetto delle competenze attribuite *alle istituzioni e agli organi dell'Unione* dai trattati, *in particolare l'articolo 20, paragrafo 2, lettera d), gli articoli 24 e 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 41 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il mediatore svolge le sue attività con l'obiettivo di garantire il pieno rispetto del diritto a una buona amministrazione e la trasparenza e democrazia nei processi decisionali presso le istituzioni, gli organi, gli organismi e le agenzie dell'Unione.*

## Emendamento 9

### Statuto del mediatore europeo Articolo 1 – paragrafo 3

#### *Testo in vigore*

3. Il mediatore non può intervenire nei procedimenti avviati dinanzi a un organo giurisdizionale né rimettere in discussione la fondatezza di una decisione giudiziaria di un siffatto organo.

#### *Emendamento*

3. Il mediatore non può intervenire nei procedimenti avviati dinanzi a un organo giurisdizionale *nazionale* né *può* rimettere in discussione la fondatezza di una decisione giudiziaria di un siffatto organo. *Il mediatore può intervenire nelle controversie proposte dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) conformemente all'articolo 40 dello statuto della CGUE.*



## Emendamento 10

### Statuto del mediatore europeo

#### Articolo 2 – paragrafo 2

##### *Testo in vigore*

2. Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro dell'Unione può presentare al mediatore, direttamente o tramite un deputato del Parlamento europeo, una denuncia riguardante un caso di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi **comunitari**, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Il mediatore informa l'istituzione o l'organo interessato non appena ricevuta la denuncia.

##### *Emendamento*

2. Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro dell'Unione può presentare al mediatore, direttamente o tramite un deputato del Parlamento europeo, una denuncia riguardante un caso di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi **dell'Unione**, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Il mediatore informa l'istituzione o l'organo interessato non appena ricevuta la denuncia, **rispettando le norme dell'UE in materia di protezione dei dati**.

## Emendamento 11

### Statuto del mediatore europeo

#### Articolo 2 – paragrafo 4

##### *Testo in vigore*

4. La denuncia deve essere presentata entro **due** anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente. Essa deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati.

##### *Emendamento*

4. La denuncia deve essere presentata entro **tre** anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente. Essa deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati.

##### *Motivazione*

*Consentire ai denuncianti di avere più tempo per presentare una denuncia, considerando le tempistiche totali attuali nell'interazione con le istituzioni.*

## Emendamento 12

### Statuto del mediatore europeo

#### Articolo 2 – paragrafo 7

##### *Testo in vigore*

7. *Allorché il mediatore, a causa di un procedimento giurisdizionale in corso o concluso sui fatti addotti, deve dichiarare inaccettabile una denuncia o porre fine al suo esame, i risultati delle indagini da lui eventualmente svolte in precedenza sono archiviati.*

##### *Emendamento*

7. *Il mediatore sospende l'esame di una denuncia mentre sono in corso procedimenti legali relativi ai fatti denunciati. Il mediatore può formulare raccomandazioni laddove i risultati indichino che un'istituzione, un organo, un organismo o un'agenzia dell'Unione non stiano applicando correttamente una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e che ciò possa costituire cattiva amministrazione.*

## Emendamento 13

### Statuto del mediatore europeo

#### Articolo 2 – paragrafo 8

##### *Testo in vigore*

8. Al mediatore può essere presentata una denuncia inerente ai rapporti di lavoro tra istituzioni e organi **comunitari** e i loro funzionari o altri agenti soltanto se l'interessato ha esperito le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo, in particolare quelle di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2 dello statuto dei funzionari, **e** solo dopo che sono scaduti i termini fissati per la risposta da parte dell'autorità interessata.

##### *Emendamento*

8. Al mediatore può essere presentata una denuncia inerente ai rapporti di lavoro tra istituzioni e organi **dell'Unione** e i loro funzionari o altri agenti soltanto se l'interessato ha esperito le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo, in particolare, **ove applicabile**, quelle di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2 dello statuto dei funzionari, **o** solo dopo che sono scaduti i termini fissati per la risposta da parte dell'autorità interessata, **o a meno che qualsiasi altra persona che lavori per le istituzioni dell'Unione non possa avvalersi di tali procedure a causa della propria posizione. Eccezioni specifiche a ciò possono essere previste nei casi di molestie, in particolare nei casi di molestie sessuali.**

## Emendamento 14

### Statuto del mediatore europeo

#### Articolo 2 – paragrafo 9

##### *Testo in vigore*

9. Il mediatore informa quanto prima la persona che ha presentato la denuncia sul seguito dato alla stessa.

##### *Emendamento*

9. Il mediatore informa quanto prima, **e non oltre due mesi**, la persona che ha presentato la denuncia sul seguito dato alla stessa.

## Emendamento 15

### Statuto del mediatore europeo

#### Articolo 2 – paragrafo 9 bis (nuovo)

##### *Testo in vigore*

##### *Emendamento*

**9 bis. A norma dell'articolo 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un'azione può essere intrapresa nei confronti del mediatore che si astenga dal pronunciarsi.**

## Emendamento 16

### Statuto del mediatore europeo

#### Articolo 3 – paragrafo 1

##### *Testo in vigore*

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi **comunitari**, il mediatore **effettua** di propria iniziativa, o a seguito di una denuncia, tutte le indagini che ritenga necessarie. **Egli ne informa l'istituzione o l'organo interessato, il quale può fargli pervenire qualsiasi utile osservazione.**

##### *Emendamento*

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi **dell'Unione**, al mediatore **è conferito il potere di effettuare** di propria iniziativa, o a seguito di una denuncia, tutte le indagini che ritenga necessarie **senza previa autorizzazione. L'istituzione o l'organo interessato può essere informato nei termini previsti e può essere chiamato a fornire qualsiasi utile osservazione o materiale probatorio.**

## Emendamento 17

### Statuto del mediatore europeo Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo in vigore*

*Emendamento*

*1 bis. Il mediatore, fatte salve le sue mansioni normali in materia di trattamento delle denunce, può condurre di propria iniziativa indagini di maggiore carattere strategico al fine di individuare e contrastare casi di cattiva amministrazione sistemica e promuovere le migliori prassi amministrative nelle istituzioni, negli organi, negli organismi e nelle agenzie dell'Unione e di affrontare in modo proattivo questioni strutturali di interesse pubblico che possono pregiudicare la buona amministrazione, la trasparenza e un processo decisionale democratico.*

*Il mediatore può partecipare a un dialogo strutturato e periodico con le istituzioni e organizzare consultazioni pubbliche per la raccolta di informazioni e prove prima di fornire raccomandazioni, o in qualsiasi successivo momento, nonché di analizzare e valutare sistematicamente i progressi compiuti dall'istituzione interessata.*

## Emendamento 18

### Statuto del mediatore europeo Articolo 3 – paragrafo 2

*Testo in vigore*

*Emendamento*

2. Le istituzioni e gli organi **comunitari** hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni **che gli richiede** loro e **gli permettono** la consultazione dei loro fascicoli. L'accesso a informazioni o documenti secretati, in particolare i

2. Le istituzioni e gli organi **dell'Unione** hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni **che richiede** loro e **permettere** la consultazione dei loro fascicoli. L'accesso a informazioni o documenti secretati, in particolare i

documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, sono soggetti all'osservanza delle norme di sicurezza dell'istituzione o organo **comunitario** in questione.

Le istituzioni o organi che trasmettono le informazioni o i documenti secretati di cui al primo comma informano il mediatore di tale carattere di segretezza.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma, il mediatore concorda preventivamente con l'istituzione o organo interessato le condizioni per il trattamento delle informazioni o documenti secretati **o di altre informazioni coperte dal segreto professionale.**

Le istituzioni o organi interessati consentono l'accesso a documenti provenienti da uno Stato membro e soggetti al segreto in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare soltanto **previo consenso di detto Stato membro.**

Essi consentono l'accesso agli altri documenti provenienti da uno Stato membro dopo averne informato lo Stato membro interessato.

In entrambi i casi, e in conformità dell'articolo 4, il mediatore **non può divulgare il contenuto di detti documenti.**

I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi **comunitari** sono tenuti a testimoniare, a richiesta del mediatore; **essi restano vincolati dalle pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari, segnatamente dall'obbligo del segreto professionale.**

documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, sono soggetti all'osservanza delle norme di sicurezza dell'istituzione o organo **dell'Unione** in questione.

Le istituzioni o organi che trasmettono le informazioni o i documenti secretati di cui al primo comma informano **preventivamente** il mediatore di tale carattere di segretezza.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma, il mediatore concorda preventivamente con l'istituzione o organo interessato le condizioni per il trattamento delle informazioni o documenti secretati.

Le istituzioni o organi interessati consentono l'accesso a documenti provenienti da uno Stato membro e soggetti al segreto in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare soltanto **dopo che adeguate misure e tutele ai fini del trattamento di tali documenti siano state istituite dai servizi del mediatore affinché sia garantito un livello equivalente di riservatezza, in linea con l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 e in conformità con le norme in materia di sicurezza dell'istituzione o dell'organo dell'Unione interessato.**

Essi consentono l'accesso agli altri documenti provenienti da uno Stato membro dopo averne informato lo Stato membro interessato.

In entrambi i casi, e in conformità dell'articolo 4, il mediatore **deve rispettare l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.**

I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi **dell'Unione** sono tenuti a testimoniare, a richiesta del mediatore.

## Emendamento 19

### Statuto del mediatore europeo Articolo 3 – paragrafo 3

#### *Testo in vigore*

3. Le autorità degli Stati membri hanno l'obbligo di fornire al mediatore, **asuarichiesta**, tramite le Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso **le Comunità europee**, tutte le informazioni che possono contribuire a far luce su casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni o degli organi **comunitari**, **salvo che dette informazioni siano** soggette a disposizioni legislative o regolamentari in materia di **segreto professionale ovvero a qualsiasi altra disposizione che ne vieti la pubblicazione. Nell'ultimo caso, tuttavia, lo Stato membro interessato può consentire al mediatore di venire a conoscenza di dette informazioni, purché si impegni a non divulgarne il contenuto.**

#### *Emendamento*

3. Le autorità degli Stati membri hanno l'obbligo di fornire al mediatore, **qualora ciò sia richiesto**, tramite le rappresentanze permanenti degli Stati membri presso **l'Unione europea**, tutte le informazioni che possono contribuire a far luce su casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni o degli organi **dell'Unione. Lo Stato membro interessato può consentire al mediatore di ottenere informazioni** soggette a disposizioni legislative o regolamentari in materia di **riservatezza, a seguito di un accordo sull'adeguato trattamento delle informazioni sensibili. In ogni caso viene fornita una descrizione dettagliata del documento.**

## Emendamento 20

### Statuto del mediatore europeo Articolo 3 – paragrafo 4

#### *Testo in vigore*

4. Il mediatore, qualora non ottenga l'assistenza richiesta, ne informa il Parlamento europeo, il quale prende le iniziative del caso.

#### *Emendamento*

4. Il mediatore, qualora non *si* ottenga l'assistenza richiesta, ne informa il Parlamento europeo, il quale prende le iniziative del caso, **anche garantendo la presenza del mediatore alle riunioni delle commissioni e in altre riunioni o audizioni.**

#### *Motivazione*

*Consentire una maggiore presenza del mediatore nel Parlamento, già prevista dall'articolo*

## Emendamento 21

### Statuto del mediatore europeo Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo in vigore*

*Emendamento*

***4 bis. Se del caso, il mediatore può chiedere, o può essere richiesto a quest'ultimo, di comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento in relazione alle sue funzioni. Qualora detta richiesta riguardi un'indagine in corso, l'istituzione interessata può chiedere, o può essere richiesto a quest'ultima, di comparire insieme al mediatore.***

## Emendamento 22

### Statuto del mediatore europeo Articolo 3 – paragrafo 6

*Testo in vigore*

*Emendamento*

6. Il mediatore, quando ha individuato un caso di cattiva amministrazione, ne informa l'istituzione o l'organo interessato, proponendo, ***se del caso***, progetti di raccomandazione. L'istituzione o l'organo interessato sono tenuti a trasmettergli entro tre mesi un parere circostanziato.

6. Il mediatore, quando ha individuato un caso di cattiva amministrazione, ne informa l'istituzione o l'organo interessato, proponendo progetti di raccomandazione. L'istituzione o l'organo interessato sono tenuti a trasmettergli entro tre mesi un parere circostanziato.

---

<sup>1</sup> **Articolo 220: Azione del Mediatore**

*2. Il Mediatore può altresì fornire informazioni alla commissione competente su richiesta di quest'ultima ovvero essere ascoltato dalla stessa su propria iniziativa.*

## Emendamento 23

### Statuto del mediatore europeo

#### Articolo 3 – paragrafo 7

##### *Testo in vigore*

7. Il mediatore **trasmette** quindi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione o all'organo interessato. **Egli** può corredarla di raccomandazioni. Il mediatore informa il ricorrente sul risultato delle indagini, sul parere formulato dall'istituzione o dall'organo interessato nonché sulle eventuali raccomandazioni che egli ha proposto.

##### *Emendamento*

7. Il mediatore **può** quindi **trasmettere** una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione o all'organo interessato. **Il mediatore** può corredarla di raccomandazioni. Il mediatore informa il ricorrente sul risultato delle indagini, sul parere formulato dall'istituzione o dall'organo interessato nonché sulle eventuali raccomandazioni che egli ha proposto. **Ove appropriato, il mediatore può richiedere, oppure può venire richiesto a quest'ultimo, di comparire dinanzi alla sessione plenaria del Parlamento europeo.**

## Emendamento 24

### Statuto del mediatore europeo

#### Articolo 3 – paragrafo 8

##### *Testo in vigore*

8. Al termine di ogni sessione annuale il mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione sui risultati delle proprie indagini.

##### *Emendamento*

8. Al termine di ogni sessione annuale il mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione sui risultati delle proprie indagini, **compresa una valutazione dell'adeguatezza delle risorse disponibili per il mediatore nell'esercizio delle sue funzioni.**

##### *Motivazione*

*Tentare di garantire che vi sia un livello adeguato di risorse, in relazione alla procedura prevista dall'articolo 11, paragrafo 2, dell'attuale statuto in merito al numero di dipendenti che lavorano per il mediatore.*



## Emendamento 25

### Statuto del mediatore europeo Articolo 3 – paragrafo 8 bis (nuovo)

*Testo in vigore*

*Emendamento*

**8 bis. Il mediatore è in grado di presentare elementi che comprovano la cattiva gestione del bilancio dell'UE all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per ulteriori indagini e alla Procura europea e sviluppa partenariati strategici al riguardo.**

## Emendamento 26

### Statuto del mediatore europeo Articolo 4 – paragrafo 1

*Testo in vigore*

*Emendamento*

**1. Il mediatore e il personale alle sue dipendenze, ai quali si applicano gli articoli 287 del trattato che istituisce la Comunità europea e 194 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sono tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini da loro svolte. Essi hanno in particolare l'obbligo di non divulgare informazioni segretate né i documenti trasmessi al mediatore, in particolare i documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, né i documenti che rientrano nell'ambito della legislazione comunitaria concernente la protezione dei dati personali, né informazioni che possano recar pregiudizio alla persona che sporge denuncia o a qualsiasi altra persona interessata, fatto salvo il disposto del paragrafo 2.**

**soppresso**

## Motivazione

*Il mediatore è vincolato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 come tutte le altre istituzioni, pertanto questo dovrebbe essere modificato di conseguenza, piuttosto che prevedere un'eccezione separata specificamente per le indagini del mediatore.*

### Emendamento 27

#### Statuto del mediatore europeo Articolo 4 bis (nuovo)

*Testo in vigore*

*Emendamento*

#### **Articolo 4 bis**

**1. Il mediatore e il personale alle sue dipendenze trattano le richieste di accesso pubblico ai documenti conformemente alle condizioni e ai limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001. Per quanto riguarda le denunce concernenti il diritto di accesso pubblico ai documenti ufficiali, il mediatore, dopo le debite analisi e tutte le necessarie considerazioni, emette una raccomandazione in merito all'emissione o meno di tali documenti, alla quale le istituzioni, l'agenzia o l'organismo interessati devono rispondere entro i tempi previsti dal regolamento (CE) n. 1049/2001.**

**2. Il rifiuto dell'istituzione interessata di seguire la raccomandazione di divulgare detti documenti deve essere debitamente motivato. Il mediatore può trasmettere un eventuale rifiuto alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché chiedere l'applicazione della procedura accelerata prevista dal suo regolamento.**

### Emendamento 28

#### Statuto del mediatore europeo Articolo 5 – paragrafo 1

*Testo in vigore*

1. Qualora ciò contribuisca a rendere più efficaci le proprie indagini e a migliorare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone che sporgono denuncia, il mediatore può cooperare con le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili. Il mediatore **non può *esigere, in tal modo,* documenti *ai quali non avrebbe accesso* ai sensi dell'articolo 3.**

*Emendamento*

1. Qualora ciò contribuisca a rendere più efficaci le proprie indagini e a migliorare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone che sporgono denuncia, il mediatore può cooperare con le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili. Il mediatore può ***eccezionalmente richiedere di visionare* documenti, *altrimenti non accessibili,* ai sensi dell'articolo 3.**

**Emendamento 29**

**Statuto del mediatore europeo  
Articolo 5 bis (nuovo)**

*Testo in vigore*

*Emendamento*

***Articolo 5 bis***

***1. Il mediatore conduce valutazioni periodiche delle politiche e revisioni delle procedure in atto nelle istituzioni, negli organi e nelle agenzie dell'UE pertinenti, conformemente all'articolo 22 dello statuto dei funzionari e, ove appropriato, formula concrete raccomandazioni appropriate per apportare miglioramenti nell'ottica di garantire la piena protezione degli informatori.***

***2. Il mediatore può essere contattato per fornire, in via confidenziale, informazioni, consulenze imparziali e un orientamento esperto ai potenziali informatori in merito all'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti nella legislazione dell'Unione. Il mediatore può altresì avviare indagini sulla base delle informazioni fornite, qualora le pratiche descritte possano costituire un caso di cattiva amministrazione nell'Unione. A tal fine è possibile derogare alle norme dello statuto***

*dei funzionari applicabili in materia di riservatezza.*

## **Emendamento 30**

### **Statuto del mediatore europeo Articolo 5 ter (nuovo)**

*Testo in vigore*

*Emendamento*

#### **Articolo 5 ter**

**1. Il mediatore esamina periodicamente le procedure correlate all'azione amministrativa di istituzioni, organi, organismi e agenzie dell'Unione e verifica se esse siano in grado efficacemente di prevenire casi di conflitti di interesse, garantire l'imparzialità e assicurare il pieno rispetto del diritto alla buona amministrazione.**

**2. Il mediatore può identificare e valutare possibili casi di conflitti di interesse a tutti i livelli che potrebbero costituire una fonte di cattiva amministrazione, nel qual caso sono tratte specifiche conclusioni e il Parlamento è informato dei risultati in merito.**

## **Emendamento 31**

### **Statuto del mediatore europeo Articolo 6 – paragrafo 2**

*Testo in vigore*

*Emendamento*

2. Il mediatore è scelto tra personalità che siano cittadini dell'Unione europea in pieno possesso dei diritti civili e politici, che offrano piena garanzia di indipendenza e soddisfino le condizioni richieste nel loro Stato per l'esercizio **delle più alte funzioni** giurisdizionali o che siano in possesso di esperienza e competenza notorie per

2. Il mediatore è scelto tra personalità che siano cittadini dell'Unione europea in pieno possesso dei diritti civili e politici, che offrano piena garanzia di indipendenza, **che non abbiano rivestito cariche politiche all'interno dei governi nazionali o presso le istituzioni dell'Unione negli ultimi tre anni** e soddisfino le condizioni **di imparzialità**

l'assolvimento delle funzioni di mediatore.

richieste nel loro Stato per l'esercizio **di** alte **posizioni** giurisdizionali o che siano in possesso di esperienza e competenza notorie per l'assolvimento delle funzioni di mediatore.

## Emendamento 32

### Statuto del mediatore europeo

#### Articolo 8

##### *Testo in vigore*

#### Articolo 8

Il mediatore che non risponda più alle condizioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo.

##### *Emendamento*

#### Articolo 8

Il mediatore che non risponda più alle condizioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, **dopo essere stato sentito dalle commissioni competenti.**

##### *Motivazione*

*Aggiunta di un ulteriore passaggio alla procedura per garantire il dibattito pubblico, data la natura dell'istituzione e il ruolo cruciale che svolge nei confronti dei cittadini dell'UE. Questo dovrebbe essere fatto dinanzi all'istituzione che è la principale responsabile della nomina del mediatore, ossia il Parlamento.*

## Emendamento 33

### Statuto del mediatore europeo

#### Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

##### *Testo in vigore*

##### *Emendamento*

**1 bis. Il mediatore dovrebbe mirare a raggiungere la parità di genere nella composizione del segretariato e del personale.**

##### *Motivazione*

*Codificazione volta a garantire la neutralità di genere presso l'ufficio del mediatore, che è*

*una politica normalmente già in atto.*

## **Emendamento 34**

### **Statuto del mediatore europeo Articolo 12 bis (nuovo)**

*Testo in vigore*

*Emendamento*

#### **Articolo 12 bis**

**1. Il mediatore esamina in maniera tempestiva se le istituzioni, gli organi, gli organismi e le agenzie dell'Unione trattano adeguatamente i casi di molestie di qualsiasi carattere e natura applicando correttamente le procedure previste in relazione a tali denunce. Il mediatore formula apposite conclusioni in merito**

**2. Il mediatore nomina all'interno del proprio segretariato una persona o una struttura esperta in casi di molestie, in grado, se del caso, di fornire consulenza ai funzionari e agli altri lavoratori delle istituzioni UE. Il mediatore esamina le procedure previste per prevenire le molestie di qualsiasi natura presso le istituzioni, gli organi, gli organismi e le agenzie dell'Unione, nonché i meccanismi per sanzionare i responsabili e formula conclusioni adeguate in merito alla conformità di tali procedure con i principi di proporzionalità, adeguatezza e azione energetica e in merito al fatto che esse garantiscano efficace protezione e sostegno alle vittime.**

## **Emendamento 35**

### **Statuto del mediatore europeo Articolo 13**

*Testo in vigore*

*Emendamento*

Articolo 13

La sede del mediatore è **quella** del Parlamento europeo.

Articolo 13

La sede del mediatore è **la sede** del Parlamento europeo

*Motivazione*

*La sede attuale ha consentito al mediatore europeo di svolgere i suoi compiti in maniera efficiente e indipendente.*

### **Emendamento 36**

**Statuto del mediatore europeo  
Articolo 15**

*Testo in vigore*

*Emendamento*

**Articolo 15**

**soppresso**

***Il primo mediatore nominato dopo l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea è nominato per il periodo rimanente fino al termine della legislatura.***

*Motivazione*

*Disposizione obsoleta.*

### **Emendamento 37**

**Statuto del mediatore europeo  
Articolo 17**

*Testo in vigore*

*Emendamento*

Articolo 17

***La presente decisione è pubblicata*** nella Gazzetta ufficiale ***delle Comunità europee*** ed entra in vigore alla data della sua

Articolo 17

***Il presente regolamento è pubblicato*** nella Gazzetta ufficiale ***dell'Unione europea*** ed entra in vigore alla data della sua

pubblicazione.

pubblicazione.

*Motivazione*

*Cfr. emendamento 1 e 2. Si tratta di un nuovo atto legislativo vincolante sotto forma di regolamento, secondo le disposizioni del trattato di Lisbona, in cui la nomenclatura "Comunità" e la sua legittimità sono sostituite da "Unione".*



**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

<b>Approvazione</b>	21.11.2018
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 16 -: 0 0: 8
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Urszula Krupa, Kostadinka Kuneva, Julia Pitera, Ángela Vallina
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Asim Ademov, Adam Szejnfeld, Mihai Țurcanu

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

16	+
ALDE	Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström,
ECR	Urszula Krupa, Notis Marias, Eleni Theocharous
EFDD	Eleonora Evi
GUE/NGL	Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina
NI	Rikke-Louise Karlsson
S&D	Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß
VERTS/ALE	Margrete Auken, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0	-

8	0
PPE	Asim Ademov, Pál Csáky, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Julia Pitera, Adam Szejnfeld, Mihai Țurcanu

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

<b>Approvazione</b>	22.1.2019
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 20 -: 1 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Gerolf Annemans, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Max Andersson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Gabriele Zimmer
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	José Blanco López, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Theresa Griffin, Fernando Ruas

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

<b>20</b>	<b>+</b>
ALDE	Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic
GUE/NGL	Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer
NI	Kazimierz Michał Ujazdowski
PPE	Michael Gahler, Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Markus Pieper, Paulo Rangel, Fernando Ruas, György Schöpflin
S&D	José Blanco López, Theresa Griffin, Sylvia Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira
VERTS/ALE	Max Andersson, Pascal Durand

<b>1</b>	<b>-</b>
ENF	Gerolf Annemans

<b>0</b>	<b>0</b>

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti